

## FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2021

(Art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, D.M. 7 giugno 1999 e D.M. n. 290 del 19.7.2021)

### Il Responsabile dell'Area Amministrativa

#### rende noto

Che i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare Domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, ai sensi dell'art. 11 della L. 431/98, con la quale è stato istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato alle famiglie in condizioni di disagio economico.

#### **DESTINATARI FINALI** dei contributi sono:

- i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Onani e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;
- titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto Ministero delle infrastrutture n° 2523/2001, site nel Comune di Onani e occupate a titolo di abitazione principale.

#### **REQUISITI DI ACCESSO**, da possedere al momento della presentazione della domanda:

- Residenza anagrafica nel Comune di Onani, corrispondente all'ubicazione dell'alloggio locato;
- Titolarità di un contratto di locazione, regolarmente registrato, di un alloggio adibito ad abitazione principale nel Comune di Onani, (sono escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 - abitazioni di tipo signorile, A8 - ville e A9 - palazzi di pregi signorili e artistici).

Tale contratto deve:

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
  - sussistere al momento della presentazione della domanda;
  - permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.
- Non appartenenza a nucleo familiare nel quale anche uno solo dei componenti sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito del territorio nazionale.

#### **CAUSE di non ammissibilità:**

- Non sono ammessi i nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
- Non sono ammessi soggetti assegnatari, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
- Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

## REQUISITI ECONOMICI:

- **Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 13.392;
- **Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 14.162;
- **Fascia Covid:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare compreso tra un valore minimo di € 14.162 ed un valore massimo di € 35.000;

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%; la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

## CUMULABILITÀ con altri contributi per il sostegno alla locazione

- I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020;
- I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000;
- I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L 431/1998.

## Determinazione della MISURA DEL CONTRIBUTO

L'entità dei contributi è stabilita nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B e la fascia Covid.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

## DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE alla domanda

- DSU e Attestazione ISEE, redatti secondo la normativa vigente;
- Copia del Contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato all'Ufficio del Registro competente;
- Ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di Registrazione relativa all'ultimo anno;
- Fotocopia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione;

- Copia del Documento di Identità in corso di validità.
- Per la sola fascia Covid, autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, nella quale gli interessati dichiarano di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25 per cento.

### **MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le Domande di partecipazione al presente Bando dovranno essere presentate sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Onani, disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo [www.comune.onani.nu.it](http://www.comune.onani.nu.it) o presso la biblioteca Comunale.

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, all'indirizzo [protocollo@comune.onani.nu.it](mailto:protocollo@comune.onani.nu.it), entro e non oltre il giorno **Lunedì 22 novembre 2021**.